

Edizione di venerdì 31 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Investimenti delle imprese che operano in concessione e a tariffa: quando spetta il credito d'imposta?

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Legge di bilancio 2022: quadro di sintesi delle principali novità fiscali

di **Lucia Recchioni**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Tassate le riserve in sospensione nella trasformazione da commerciale in società semplice

di **Luigi Scappini**

PENALE TRIBUTARIO

Competenza territoriale e articolo 18 D.Lgs. 74/2000

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – III° parte

di **Stefano Rossetti**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Ciclabile Cortina Cimabanche

di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Investimenti delle imprese che operano in concessione e a tariffa: quando spetta il credito d'imposta?

di **EVOLUTION**



Gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da un'impresa che opera in concessione e a tariffa sono sempre esclusi dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020?

Le discipline del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, ai commi 187, articolo 1, L. 160/2019 e comma 1053 dell'articolo 1, L. 178/2020, prevedono la seguente causa di esclusione oggettiva dall'agevolazione, inedita rispetto alle previgenti discipline del super e iper ammortamento: sono esclusi i *“beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”*.

La *ratio legis* è quella di escludere dal credito d'imposta:



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Legge di bilancio 2022: quadro di sintesi delle principali novità fiscali

di Lucia Recchioni



Dopo il voto di fiducia di mercoledì scorso, nella giornata di ieri, **30 dicembre**, la Camera ha approvato **in via definitiva il disegno di Legge di bilancio**.

Si richiamano, nella seguente tabella di sintesi, le **principali novità fiscali**.

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

Vengono **riorganizzate le aliquote Irpef** (che da 5 diventano 4) prevedendo la **riduzione della seconda aliquota** (che dal 27 passa al 25%) e della **terza** (che dal 38 passa al 35%).

Articoli 1, commi 2-4

In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (**aliquota massima**) scatta inoltre per i **redditi superiori a 50.000 euro** (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

Vengono **riviste le detrazioni d'imposta** riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un **avvicinamento delle soglie di reddito** individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).

Viene **reformulata la disciplina del "bonus 100 euro"**, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a **15.000 euro**). Per i **redditi superiori a 28.000 euro** è possibile beneficiare del bonus solo se **la somma di un insieme di detrazioni**

individuare dalla stessa norma è di **ammontare superiore all'imposta lorda**, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.

Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una **riduzione dell'Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi**; sono favoriti soprattutto i **contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000**.

Esclusione da Irap per le persone fisiche

Sono **esentati da Irap, dal periodo d'imposta 2022**, i contribuenti **persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni**.

Articolo 1, commi 8 e 9

Pur introducendo un criterio di facilissima individuazione al fine di poter individuare i soggetti tenuti/non tenuti al pagamento del tributo, non sono mancate le prime critiche legate al favore che il legislatore pare avere accordato a coloro che svolgono **l'attività in forma individuale**, andando contro le esigenze del mercato che, invece, sovente richiede aggregazione.

Modifiche alla disciplina del patent box

Dopo il primo intervento (abbastanza confuso) operato con il **Decreto Fiscale**, il legislatore è tornato sulla disciplina del **patent box**, che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una **maggiorazione fiscale**

Articolo 1, commi 10 e 11

dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.

Viene tuttavia limitato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:

- **software protetto da copyright;**
- **brevetti industriali;**
- **disegni e modelli.**

Si modifica, infine, la **decorrenza** delle nuove previsioni, **eliminando** il termine iniziale del **22.10.2021** previsto dal Decreto fiscale.

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

L'Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, con possibile assegnazione temporanea di personale da un'agenzia all'altra.

Articolo 1, commi 14-23

La **remunerazione dell'Agenzia della riscossione** sarà garantita da una **dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato**, ragion per cui **spariranno gli aggi alla riscossione**.

Restano comunque **dovute dai debitori**:

- una quota, denominata spese esecutive, **correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari** da parte dell'agente della riscossione,
- una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Le misure delle due quote saranno fissate con **decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Proroga superbonus

Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.

Articolo 1, comma 28

31.12.2025

Interventi effettuati da

(110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)

– persone fisiche che possiedono **l'intero edificio composto da non più di 4 unità;**

– **proprietari delle singole unità** in condominio o nell'edificio con unico proprietario (interventi trainati);

– Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

31.12.2023

Interventi effettuati da

(60% dell'intervento complessivo entro il 30.06.2023)

– IACP ed "enti equivalenti"

– Cooperative edilizie a proprietà indivisa

31.12.2022

Interventi effettuati

(30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)

– su **edifici unifamiliari;**

– su **unità autonome funzionalmente indipendenti.**

Nessun limite di Isee previsto nella

versione definitiva del disegno di Legge di bilancio.

Altre detrazioni edilizie Il termine finale è stato prorogato al **31.12.2024** per tutte le seguenti detrazioni edilizie:

Articolo 1, commi 37 e 38

- **bonus ristrutturazione al 50%** (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
- **sismabonus e sismabonus acquisti**;
- **ecobonus** 50%, 65%, 75%, 85%;
- **bonus mobili** (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
- **bonus verde**.

Bonus facciate

Viene **esteso al 2022** il **bonus facciate**, con **riduzione dal 90 al 60%** della percentuale di detraibilità

Articolo 1, comma 39

Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie

Le previsioni del **Decreto Antifrode** vengono **accolte nella Legge di bilancio**, escludendo quindi una sua formale conversione in legge.

Articolo 1, comma 29

L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le **annualità 2024 e 2025**, con **estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile** (che ora ricomprendono anche gli interventi per la **rimozione delle barriere architettoniche** e la **realizzazione di box auto pertinenziali**). Restano **esclusi** dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il **bonus mobili** e il **bonus colonnine "ordinario"**.

Viene espressamente riconosciuta la **detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità** anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi "minori".

Viene escluso l'obbligo del **visto di conformità** per le **opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate**.

Proroga credito d'imposta beni strumentali

Per gli **investimenti in beni materiali 4.0** effettuati dal **2023 al 2025** il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; **10%** del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; **5%** per la quota di investimenti fino a **20 milioni di euro**.

Articolo 1, comma 44

Per gli investimenti in **beni immateriali connessi a investimenti 4.0** l'**agevolazione viene prorogata al 2025** con riduzione progressiva delle percentuali di credito d'imposta riconosciuto.

Nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni "ordinari non 4.0".

Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento Per le **attività immateriali** le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i **marchi** e l'**avviamento**), la **deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3%** deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Articolo 1, commi 622-624

Nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di **assegnazione ai soci** o di **destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero al **consumo personale o familiare dell'imprenditore** o, ancora, di **eliminazione dal complesso produttivo** di tali attività, l'**eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.**

Per l'avente causa, invece, la **quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile** dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in **deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.**

Può essere versata un'**imposta sostitutiva** (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del **maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.**

Alla luce delle novità introdotte è consentita la **revoca**, anche parziale, dell'applicazione della **disciplina fiscale della rivalutazione.**

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di Iva Viene **prorogata al 01.01.2024** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva introdotte dal **Decreto Fiscale** e applicabili, fra l'altro, agli enti del terzo settore.

Articoli 1, comma 683 La norma era tesa a qualificare rilevanti ai fini Iva (in quanto **esenti**) una serie di **prestazioni attualmente considerate escluse.**

Sospensione temporanea dell'ammortamento per l'anno 2021 Viene estesa la **facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020**, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio **non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo.**

Articolo 1, comma 711 Imu ridotta per i non Viene **ridotta al 37,5%** per l'anno **2022** l'Imu dovuta sull'unica unità

residenti titolari di pensione

**Articolo 1, comma 743
Estensione del termine
per il pagamento delle
cartelle di pagamento**

Articolo 1, comma 913

**Sospensione dei termini
per le associazioni e
società sportive**

**Articolo 1, commi
923-924**

immobiliare, purché **non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, titolari di **pensione** maturata in regime di **convenzione** internazionale con l'Italia.

È stato esteso a **180 giorni** il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il **pagamento delle cartelle di pagamento** **notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**. Si ricorda che il **Decreto fiscale** ha già previsto un analogo differimento per le **cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021**.

Si ricorda che il maggior termine di 180 **non** trova applicazione:

– ai fini del **calcolo del termine per il ricorso** (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),

– per il **pagamento degli avvisi di addebito Inps** (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),

– in caso di **ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali**.

È prevista la **sospensione**, fino al mese di **aprile 2022**, di alcuni **versamenti tributari e contributivi** dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e **associazioni e società sportive** professionistiche e **dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 maggio 2022**, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Tassate le riserve in sospensione nella trasformazione da commerciale in società semplice

di **Luigi Scappini**



La scelta della forma giuridica con cui esercitare l'**attività agricola**, sebbene spesso non venga affrontata con la dovuta attenzione, rappresenta uno **snodo** che a volte si trasforma in una vera e propria **"trappola"**.

Come noto, il Legislatore, con l'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), ha introdotto la figura della **società agricola** con l'evidente intento di **incentivare** l'utilizzo di **forme societarie strutturate** anche nell'esercizio delle attività primarie.

A poca distanza di tempo, si è aggiunta la previsione dell'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), che consente alle **società agricole** costituite in forma di Snc, Sas, Srl e cooperativa di **optare** per la **determinazione del reddito** secondo le regole previste dall'[articolo 32, Tuir](#) fermo restando che esso **rimane**, come affermato dall'[articolo 3 D.I. 213/2007](#), norma regolatrice dell'opzione, un **reddito di impresa**, affermazione che porta con sé non poche conseguenze.

Tale possibilità, nell'intento del Legislatore, dovrebbe invogliare all'utilizzo di forme alternative e maggiormente evolute, da un punto di vista civilistico, di società, alternative alla "classica" forma delle società semplici.

La **scelta**, che a prima vista potrebbe sembrare avere un impatto relativo, stante la possibilità di optare per le medesime regole di determinazione del reddito previste per le società semplici, nella realtà **incide** sia nella **vita ordinaria** dell'impresa, sia nell'eventuale gestione di **situazioni straordinarie**.

Focalizzando l'attenzione sulle ipotesi di **trasformazione**, la recente [risposta a interpello n. 811/2021](#), analizzando una doppia scissione parziale con trasformazione di una scissa in società semplice, **conferma** tale preoccupazione.

Da un punto di vista **civilistico** la trasformazione delle società commerciali in società semplice è ammessa e deve essere ricondotta nell'ambito delle **trasformazioni omogenee**, in quanto, sebbene alla società semplice è fatto divieto di svolgere attività commerciale, la stessa mantiene un fine lucrativo.

Nello specifico, si è in presenza di una **c.d. trasformazione omogenea regressiva**, disciplinata dall'[articolo 2500-sexies cod. civ.](#), ragion per cui deve essere adottata, salvo diversa disposizione dello statuto, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Inoltre, come affermato dal **Consiglio notarile di Milano** con la **massima n. 53**, si renderà necessario, con l'intento di garantire una maggiore tutela dei soci, il consenso di quei soci che per effetto della trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Delineato il perimetro civilistico, e passando all'impatto fiscale dell'operazione, è assodato che il **venir meno** della **commercialità** in capo alla società comporta la **fuoriuscita** dei **beni** posseduti dal **regime** di reddito di **impresa** con conseguente **impatto fiscale** per il manifestarsi del presupposto della **destinazione per finalità estranea** all'esercizio dell'impresa di cui agli [articoli 85 e 86, comma 1, lettera c\), Tuir](#).

In tal senso depone la stessa prassi ministeriale che, con la [circolare 137 del 15.05.1997](#), § 15.3., ha testualmente affermato che *"Nel caso invece di **trasformazione da società di persone in società semplice** e quindi di passaggio da un soggetto esercente attività d'impresa ad un altro che non svolge tale attività, la trasformazione comporta il **realizzo di plusvalenze** ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del Tuir."*

Nell'ambito di una trasformazione da società commerciale a società semplice bisogna attenzionare la **sorte** delle **riserve**.

Sul punto la [risposta a interpello n. 811/2021](#) riconduce la **trasformazione** tra quelle **eterogenee regressive** con conseguente applicazione delle regole previste dall'[articolo 170, comma 1, Tuir](#) il cui secondo periodo prevede che le riserve costituite *ante* trasformazione, a eccezione di quelle di cui all'[articolo 47, comma 5, Tuir](#) **devono essere tassate secondo le seguenti regole**:

- **in caso di mancata iscrizione** con connessa indicazione dell'origine nel bilancio *post* trasformazione, si considerano **distribuite ai soci nel periodo d'imposta successivo a quello della trasformazione**;
- in caso di iscrizione nel bilancio *post* trasformazione, saranno tassate nel periodo di imposta di distribuzione o di utilizzo per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.

Poiché le regole di cui sopra, come già affermato con la [risoluzione n. 27/E/2017](#), si applicano **esclusivamente** quando anche la **trasformata** esercita **attività commerciale**, *"nell'ipotesi ... in cui il soggetto risultante dalla trasformazione non eserciti alcuna attività commerciale, le riserve in*

*sospensione d'imposta devono essere **tassate in capo alla società** (commerciale) **trasformanda**, per effetto della destinazione a finalità estranea all'esercizio di impresa dell'intera sua attività; mentre, **in capo al soggetto risultante** dalla trasformazione saranno considerate **distribuite** le **riserve di utili** e quelle in **sospensione di imposta**, come previsto dalla lettera b) dl secondo periodo del comma 1 dell'articolo 171 del Tuir, nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione".*

PENALE TRIBUTARIO

Competenza territoriale e articolo 18 D.Lgs. 74/2000

di Luigi Ferrajoli



In materia penale, una questione preliminare attiene la **competenza territoriale** del Giudice chiamato a conoscere del procedimento.

In via generale, [l'articolo 8, comma 1, c.p.p.](#) stabilisce che **la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato si è consumato.**

Con specifico riferimento ai reati tributari, la cui disciplina risiede nel D.Lgs. 74/2000, il Legislatore ha voluto introdurre una **norma specifica** che venisse in soccorso nel caso in cui la competenza del Giudice non potesse essere stabilita secondo quanto indicato dal menzionato [articolo 8 c.p.p.](#)

L'[articolo 18](#) prevede espressamente che “1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, **è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.** 2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente **il giudice del luogo di accertamento del reato.** 3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale”.

Il Capo I del Titolo II, esplicitamente menzionato dal **secondo comma dell'articolo 18**, si riferisce ai **delitti in materia di dichiarazione**, ossia le fattispecie previste dagli articoli 2-6.

Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la **sentenza n. 43331/2021**, è stata chiamata recentemente a pronunciarsi proprio in tema di competenza territoriale relativa **al reato di cui all'articolo 5 D.Lgs. 74/2000**, ossia il delitto di **omessa dichiarazione**.

Uno dei motivi di ricorso redatto nell'interesse dell'imputato verteva proprio nell'assunto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata violazione di legge proprio in relazione alla **competenza per territorio** in quanto, procedendosi in relazione all'illecito di omessa dichiarazione, il Giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, secondo quanto stabilito **dall'articolo 18**, al **domicilio fiscale del contribuente**, *“da identificare non in quello in cui è presente la sede legale dell'ente la cui dichiarazione è stata omessa, ma in quello in cui detto ente ha la sede effettiva”* che, nell'ipotesi, era situata nel circondario di Tribunale diverso da quello che aveva giudicato.

Il Giudice di Legittimità ha rigettato il ricorso, evidenziando innanzitutto che, in caso di delitti in materia di **dichiarazioni** concernenti le **imposte relative alle persone giuridiche**, per **domicilio fiscale del contribuente** – criterio applicabile ai sensi dell'[articolo 18](#) – si intende **quello dell'ente collettivo e non quello del suo legale rappresentante**.

Ciò premesso, nel procedimento in esame tale criterio era stato ritenuto **inapplicabile**, per cui la Corte di Appello aveva ritenuto di fare riferimento al **luogo dell'accertamento del reato** – criterio residuale – in ragione della ritenuta **fittizietà** della sede legale e dell'impossibilità di individuazione della sede effettiva.

Su queste basi, ad avviso della Corte di Cassazione, bene aveva fatto la Corte di Appello a tenere in considerazione il parametro di riferimento previsto **dall'[articolo 18, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#)**, ossia **quello del luogo di accertamento del reato**.

Nell'analizzare la norma di cui al richiamato [articolo 18](#), la Suprema Corte ha precisato che **il criterio previsto dal primo comma del citato articolo è applicabile anche ai reati di cui al Capo I Titolo II del Decreto**.

Il richiamato primo comma, infatti, fa riferimento *“ai delitti previsti dal presente decreto”*, con formula generale e senza distinzione o limitazione alcuna e il secondo comma dell'[articolo 18](#) conferma tale interpretazione, riferendosi all'applicazione del **criterio del luogo di accertamento nel caso in cui si versi in ambito di impossibilità di ricorrere alla sede del contribuente**.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di **omessa dichiarazione**, *“deve negarsi che venga in rilievo una diversa regola di attribuzione della competenza”*, stante la peculiare natura del reato in esame, per cui il **luogo di consumazione del reato non risulta identificabile** in quanto lo stesso corrisponde all'intero territorio nazionale, posto che **le dichiarazioni Ires e Iva vengono presentate in via telematica**.

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – III° parte

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dopo aver illustrato, **nelle linee essenziali**, la disciplina dell'**imposta sulle assicurazioni** nella [prima](#) e [seconda parte](#) del presente contributo, in questa terza, e ultima, parte verrà analizzata la particolare casistica in cui un **broker italiano interviene nella conclusione del contratto assicurativo tra un contraente domiciliato in Italia con una compagnia estera**.

Le variabili che influenzano il trattamento fiscale dell'operazione non dipendono dal domicilio del *broker* o del contraente, ma, principalmente, **dal regime giuridico in base al quale viene svolta l'attività in Italia dalla compagnia estera**.

Le possibili casistiche sono sostanzialmente tre:

- **la compagnia estera opera in Italia in regime di stabilimento** (caso n. 1);
- **la compagnia estera opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi** (caso n. 2);
- **la compagnia estera non opera in Italia** (caso n. 3).

Prima di analizzare le diverse fattispecie che si possono verificare in caso di contratto stipulato con una compagnia estera occorre capire **se il contratto assicurativo è territorialmente rilevante ai fini dell'assoggettamento del premio all'imposta sulle assicurazioni**.

L'[articolo 1 L. 1216/1961](#) prevede che sono **soggetti all'imposta**:

- **i premi relativi ai contratti assicurativi riguardanti i beni immobili situati nel territorio dello stato italiano (compresi i beni mobili in essi contenuti a condizione che non siano in transito commerciale);**
- **i premi inerenti a veicoli, navi o aeromobili a condizione che siano immatricolati o registrati in Italia;**
- **i premi relativi a contratti assicurativi volti a coprire i rischi inerenti un viaggio o una vacanza a condizione che il contratto venga stipulato in Italia.** Tali contratti sono rilevanti ai fini dell'imposta sulle assicurazioni solo se di durata pari o inferiore a 24

mesi;

- **i premi inerenti a contratti assicurativi relativi a merci in viaggio da o verso l'Italia se:**
- stipulati per conto di soggetti domiciliati nel territorio dello Stato;
- l'imposta non è stata assolta all'estero;
- **i premi relativi a contratti assicurativi del ramo danni diversi dai precedenti se:**
- il contraente ha il domicilio nel territorio dello stato italiano in caso di persona fisica;
- la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto o le persone assicurate sono domiciliate in Italia;
- **i premi relativi a contratti assicurativi del ramo vita sono se:**
- il contraente ha il domicilio nel territorio dello stato italiano in caso di persona fisica;
- la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto o le persone assicurate sono domiciliate in Italia.

Se le condizioni sopra viste si realizzano i contratti assicurativi stipulati sono rilevanti ai fini dell'imposta sulle assicurazioni e di conseguenza occorre adempiere agli obblighi previsti dalla L. 1216/1961.

Contratto stipulato con una compagnia estera che opera in Italia in regime di stabilimento (caso n. 1)

Nell'ipotesi in cui venga stipulato un contratto assicurativo rilevante ai fini dell'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'[articolo 1 L. 1216/1961](#) da un contraente con una compagnia estera che opera in Italia in regime di stabilimento, gli obblighi di denuncia e versamento dell'imposta gravano **sulla "base fissa" o "stabile organizzazione" italiana della compagnia estera.**

In particolare, la stabile organizzazione italiana della compagnia estera, che opera da rappresentante fiscale in Italia, deve:

- **annotare il premio nel registro ex [articolo 5 L. 1216/1961](#);**
- **computare l'imposta nella liquidazione relativa al mese di incasso del premio e procedere al versamento entro l'ultimo giorno del mese successivo;**
- **inserire l'imposta nella denuncia da inviare telematicamente entro il 31 maggio successivo all'Amministrazione finanziaria utilizzando il modello approvato con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.04.2019](#).**

Contratto stipulato con una compagnia estera che opera in Italia in libera prestazione di servizi (caso n. 2)

Nell'ipotesi in cui venga stipulato un contratto assicurativo rilevante ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 1 L. 1216/1961, da un contraente con una compagnia estera che **opera in Italia in libera prestazione di servizi, gli obblighi di denuncia e versamento dell'imposta gravano sulla compagnia stessa.**

Se la compagnia estera risiede in uno stato della Comunità Europea ovvero in uno stato aderente allo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni gli obblighi possono essere espletati direttamente dalla compagnia, mentre in tutti gli altri casi è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale.

Anche in questo caso la compagnia estera (ovvero il rappresentante fiscale) deve:

- **annotare il premio nel registro ex [articolo 5 L. 1216/1961](#);**
- **computare l'imposta nella liquidazione relativa al mese di incasso del premio e procedere al versamento entro l'ultimo giorno del mese successivo;**
- **inserire l'imposta nella denuncia da inviare telematicamente entro il 31 maggio successivo all'Amministrazione finanziaria utilizzando il modello approvato con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.04.2019](#).**

Per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa è necessario che le compagnie estere richiedano il **codice fiscale all'Amministrazione finanziaria**.

Contratto stipulato con una compagnia estera che non opera in Italia (caso n. 3)

Diversamente da quanto sopra, nell'ipotesi in cui venga stipulato un contratto assicurativo rilevante ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, ai sensi dell'[articolo 1 L. 1216/1961](#), da un contraente con una compagnia estera che non opera in Italia, come previsto dall'[articolo 11 L. 1216/1961](#), **sono i contraenti domiciliati in Italia a dover adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.**

In particolare, il contraente, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, deve:

- **presentare la denuncia, in via telematica, all'Amministrazione finanziaria utilizzando il modello approvato con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.04.2019](#);**
- **versare l'imposta sulle assicurazioni.**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Ciclabile Cortina Cimabanche

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

La **ciclabile Cortina Cimabanche** è un percorso facile, adatto alle famiglie e anche a gambe poco allenate. È un **itinerario per le mountain bike**, non adatto e sconsigliato alle bici da corsa. La lunghezza del percorso è di circa 15 km e il tempo di percorrenza è all'incirca di un'ora, senza considerare le eventuali soste. Si snoda lungo l'**ex ferrovia delle Dolomiti**, un tempo percorso esclusivamente militare, ideato dal governo austriaco. Infatti lungo il tragitto sono presenti vecchie gallerie e ponti di ferro che caratterizzano maggiormente l'intero paesaggio.

Arrivare a Cortina per poi godere di questo meraviglioso itinerario è davvero semplice, è possibile arrivarci sia in auto che in treno e in autobus. La stazione ferroviaria più vicina a Cortina è quella di **Calalzo**, da qui è possibile prendere un autobus con trasporto bici. Mentre dalla stazione di Venezia – Mestre si può raggiungere Cortina d'Ampezzo grazie alle autolinee: Cortina Express, FlixBus e ATVO.

Il percorso ciclabile Cortina Cimabanche è davvero semplice grazie alla segnaletica ben chiara e presente in ogni punto. La partenza è da Cortina d'Ampezzo dalla stazione delle corriere per imbattersi nei primi 3 km sull'asfalto, seguiti da un lungo tratto di sterrato facilmente percorribile. L'itinerario continua seguendo le indicazioni per **Fiames** per ritrovarsi nei bellissimi paesaggi del **Parco Regionale delle Dolomiti Ampezzane**. Da qui si prosegue lungo un tratto di costa alle pendici del **Monte Pomagagnon**. Passata Fiames e il famoso ponte austriaco in ferro, il **Ponte Felizon**, gli occhi incontrano un panorama suggestivo in cui è impossibile non fermarsi per scattare delle foto. Riprendendo a pedalare si giunge alla stazione di **Ospitale**, per poi continuare alla volta del lago di **Rufiedo**, arrivando ai **laghi Nero e Bianco**, passati i quali si arriva a Cimabanche.

Durante il percorso ciclabile Cortina Cimabanche è consigliato fermarsi per un pic-nic e rigenerarsi nel pieno di tutta la bellezza di cui si è circondati. Un'alternativa potrebbe essere fermarsi in uno dei rifugi o ristoranti che si incontrano durante il tragitto. Degno di nota è il **Ristorante Ospitale** situato nell'omonima località. Per chi preferisce una sosta un po' più lunga lo **Chalet Passo Cimabanche** è sicuramente il posto perfetto. È un tipico **rifugio alpino** dalla cucina semplice, casereccia e che propone primi e secondi **piatti tipici della tradizione ampezzana**.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO